



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 – 21 NOVEMBRE 2025

Riunione del 12 Novembre 2025

36.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Passoni Massimo** n.q. di allenatore della S.S. VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.
- S.S. **VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D** in persone del Presidente P.T.
- **Zanetti Andrea** Direttore Sportivo – Direttore Tecnico della S.S. VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig. Passoni Massimo, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 R.A.T., 1, 74 e 75, 102 lett. a) Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e del Regolamento Safeguarding per aver escluso l'atleta minore di età, A. D'A., dalla partecipazione alle gare ufficiali di campionato utilizzando comportamenti discriminatori per motivi futili e, comunque, non consoni al suo ruolo di allenatore provocando nei confronti dell'atleta medesima un grave stato di prostrazione e turbamento emotivo finanche a costringerla ad interrompere l'attività sportiva, come da atto delle conclusioni del 15 luglio 2025 ritualmente notificato.

S.S. VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D (cod. 04.012.0237), in persone del Presidente pro-tempore, Sig.ra Bigiani Sabrina, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e del Regolamento Safeguarding per aver il proprio tesserato, Sig. Passoni Massimo escluso l'atleta minore di età, A. D'A., dalla partecipazione alle gare ufficiali di campionato utilizzando comportamenti discriminatori per motivi futili e, comunque, non consoni al suo ruolo di allenatore provocando nei confronti dell'atleta medesima un grave stato di prostrazione e turbamento emotivo finanche a costringerla ad interrompere l'attività sportiva e per aver il proprio dirigente, Sig. Zanetti



Andrea postato sul proprio profilo WhatsApp della propria telefonia mobile, in occasione di una conversazione telefonica tenuta con il padre dell'atleta minore, frasi irrispettose ed offensive nei riguardi del padre dell'atleta minore, come da atto delle conclusioni del 15 luglio 2025 ritualmente notificato.

Sig. Zanetti Andrea, la violazione degli artt. 16 e 18 Statuto Fipav, 18 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e del Regolamento Safeguarding per aver postato sul proprio profilo WhatsApp della telefonia mobile, in occasione di uno scambio di comunicazioni intercorse con il padre dell'atleta minore, frasi irrispettose ed offensive nei riguardi del padre dell'atleta minore, come da atto delle conclusioni del 15 luglio 2025 ritualmente notificato;

si è riunito all'udienza del 12 Novembre 2025 in modalità videoconferenza. Risultavano collegati il sostituto procuratore federale Avv. Vincenzo Maccarone, l'Avv. Luca Buonanno per il tesserato Zanetti nonché lo stesso in sostituzione dell'Avv. Romolo Montanaro - come da nomina a sostituto processuale già inviata - quale difensore del sig. Zanetti Andrea, del sig. Passoni Massimo e della società Volleymania Nembro A.s.d. rappresentata dalla Presidente sig.ra Sabrina Bigiani, tutti presenti.

Il sostituto procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati e della società per quanto contenuto nell'atto di deferimento, chiedendo la sanzione della sospensione per il tesserato Passoni e Zanetti e la multa per la società.

La difesa discuteva chiedendo l'ammissione delle prove testimoniali già articolate con la memoria depositata, negando l'accadimento dei fatti di cui al capo di incolpazione e precisando come l'atleta avesse giocato in numerose partite e partecipato agli allenamenti come risultante dalla documentazione depositata. All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento è stato aperto a seguito di comunicazione inviata dal Presidente del Comitato territoriale di Bergamo alla Procura Federale che formulava l'incolpazione sulla base di lettere inviate dal legale del papà dell'atleta coinvolta, di messaggi Whatsapp scambiati fra le parti e dalla documentazione attestante gli esiti di un incontro fra genitore e società con gli attestati di partecipazione della minore all'attività sportiva per la società.

La difesa contestava invece gli addebiti depositando referti di gara e attestazioni di frequenza agli allenamenti; precisava poi come la mamma dell'atleta mai avesse manifestato le problematiche lamentate dal papà e che la stessa aveva sempre provveduto a far partecipare la figlia all'attività sportiva



corrispondendo correttamente l'importo di iscrizione dovuto. Ciò a riprova che nel rapporto non vi fosse una patologia come lamentata dall'altro genitore. Sulla testimonianza dell'incontro avuto fra il papà dell'atleta e la società nel corso del quale sarebbero state rivolte frasi offensive, oltre a negare l'addebito, la difesa contestava l'attendibilità del testimone non tesserato ed amico del genitore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nello svolgimento dell'attività sportiva è sicuramente potere di un allenatore decidere le strategie di gioco e quindi scegliere le atlete da far partecipare alle partite; ciò trova limite nella necessità di permettere comunque alle giocatrici di partecipare appieno all'attività sportiva senza essere emarginate.

Nella fattispecie ciò non appare sia avvenuto. La difesa ha dato prova che all'atleta minorenni è stato permesso di partecipare all'attività di allenamento ed a numerose gare.

Dalla documentazione depositata neanche risulta che siano stati posti in essere dagli incolpati atteggiamenti che possano aver provocato turbamento nell'atleta; nella stessa lettera del legale del padre viene evidenziato uno stato di prostrazione della minore senza che venga fornita indicazione o prova di ciò che lo avrebbe provocato.

Dagli scambi di messaggi e dalla documentazione risulta una pressante attività del genitore nei confronti dell'allenatore e della società, con risposte non sempre corrette da parte dei contraddittori.

Va però tenuto in considerazione che i fatti accaduti fra genitore e soggetti incolpati esulano dalla disciplina sportiva non essendo il padre tesserato per la federazione; neanche poi vi è prova di quanto lamentato dal padre, non potendo questa rinvenirsi nella testimonianza scritta depositata poiché resa da soggetto non tesserato e quindi non utilizzabile in questo procedimento.

Non si è pertanto raggiunta la prova di comportamenti discriminatori così come contestati, attesa poi la prova della piena partecipazione dell'atleta all'attività sportiva.

PQM

Dichiara il non luogo a sanzione nei confronti degli incolpati.

Roma, 17 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Novembre 2025